

## COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 07/05/2013

**OGGETTO: COSTITUZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART.33 D.LGS N.163/2006 -CODICE DEI CONTRATTI.**

L'anno **duemilatredici** il giorno **SETTE** del mese di **MAGGIO** alle ore **17.25**, nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è riunito, in seduta **ORDINARIA** di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig. **Dr.Natalino BARBATO**, nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	<b>BARBATO NATALINO</b>	<b>SI</b>	
2	<b>TROTTA GIANCARLO</b>	<b>SI</b>	
3	<b>SANTANGELO ANTONIO</b>	<b>SI</b>	
4	<b>TROTTA GERARDO</b>	<b>SI</b>	
5	<b>CARLONE ARMANDO</b>	<b>SI</b>	
6	<b>FEOLA DOMENICO</b>		<b>SI</b>
7	<b>CAROCCIA PASQUALE</b>		<b>SI</b>

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori: **CAROCCIA PASQUALE** e **FEOLA DOMENICO**

E' presente, senza diritto al voto, l'assessore esterno **Dr.D'Ambrosio Claudio**

Partecipa il Segretario Comunale **dott.ssa Claudia Vertullo** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D.Lgs. N. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'esposizione del Sindaco Presidente;

APERTA la discussione nella quale prendendo la parola vari Consiglieri Comunali, vengono chiaramente evidenziati i punti fermi dell'argomento oggetto del discutere, ossia:

1. approvare lo schema di convenzione, agli all'ordine del giorno ed agli atti del Consiglio Comunale, così come predisposto dall'UTC;
2. la sede legale della Centrale di Committenza a costituirsi dovrà essere a rotazione, così come la durata;
3. la responsabilità della Centrale di Committenza dovrà essere in capo al funzionario indicato dall'Ente, ove ha sede legale la Centrale stessa;
4. le decisioni qui elencate e gli stessi criteri dovranno essere disposte con deliberazione della Conferenza dei Sindaci, che finalizzeranno il loro operare al miglior funzionamento possibile dell'organo in via di costituzione;

ACQUISITI i pareri da parte dei responsabili degli Uffici, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, come modificato dall'art. 3 comma 1, lettera "b" del DL 10/10/2012 n.: 174;

AD unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge:

### DELIBERA

1. **LA PREMessa** è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **COSTITUIRE** la Centrale di Committenza, in conformità all'art. 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12/04/2006 n.: 163 recante "codice dei contatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con i Comuni riportati nella convenzione, che si approva così come predisposta nello schema dall'UTC, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18/08/2000 n.: 267, alle ulteriori condizioni elencate in premessa e qui di seguito ribadite:
  - a. la sede legale della Centrale di Committenza a costituirsi dovrà essere a rotazione, così come la durata;
  - b. la responsabilità della Centrale di Committenza dovrà essere in capo al funzionario indicato dall'Ente, ove ha sede legale la Centrale stessa;
  - c. le decisioni qui elencate e gli stessi criteri dovranno essere disposte con deliberazione della Conferenza dei Sindaci, che finalizzeranno il loro operare al miglior funzionamento possibile;
3. **ADEMPIERSI** in via consequenziale;
4. **DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 18/08/2000 n.: 267.-

\*\*\*\*\* fine deliberazione \*\*\*\*\*



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
PER IL

## CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:**

Costituzione "CENTRALE DI COMMITTENZA" ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture". - Determinazioni. -

IL SINDACO

Premesso che:

- per effetto dell'art. 33 del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 recante "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", i Comuni fino a 5.000 abitanti affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture:
  - nell'ambito delle unioni dei Comuni, ove esistenti;
  - ovvero, costituendo un apposito accordo consortile tra almeno due Comuni, avvalendosi dei competenti uffici. - In alternativa gli acquisti possono essere effettuati attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento ed il mercato elettronico;
- la disposizione normativa ha carattere obbligatorio e deve essere applicata come procedura ordinaria, a partire dal 1° Aprile 2013, non prevedendo deroghe per importi e/o tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza, giusta delibera della Corte dei Conti n.: 271/2012/SRCPIE/PAR;

134

- in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli Comuni sono illegittimi;
- la disciplina degli appalti pubblici, per la sua trasversalità, aderisce a tutte le funzioni amministrative fondamentali così come determinate dall'art. 19 comma 1 della Legge 135/2012, da esercitarsi obbligatoriamente in forma associata;
- da incontri preliminari tenutisi con i Sindaci dei Comuni di Cicerale, Ogliastro Cilento, Monteforte Cilento e Stio, è emersa la volontà di mettere in comune le professionalità dei propri Uffici, allo scopo di costituire una struttura che, valorizzando le risorse interne, conformemente a quanto previsto dalla legge, possa svolgere le attività di centrale di committenza di cui alla sopra citata normativa, anche al fine di ridurre i costi della struttura amministrativa comunale;
- i predetti Comuni hanno dunque stabilito di costituire la Centrale di Committenza con le modalità della convenzione di servizi di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267 e, in tale ottica, è stato predisposto nello schema la convenzione per la costituzione ed il funzionamento della centrale di committenza, per il che:
  - a. i rispettivi Consigli Comunali, fissano i paletti generali:
    - sede legale e/o operativa;
    - durata;
    - ambito operativo;
    - rinnovi e/o rotazioni ecc.;
    - ogni altro aspetto generale;
  - b. i Sindaci, che opereranno con delibere della Conferenza dei Sindaci, firseranno:
    - le condizioni rispetto ad ogni aspetto operativo, per il miglior funzionamento possibile dell'organo in via di costituzione;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 12/04/2006 n.: 163 recante "codice dei contatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con particolare riferimento all'art. 33;
- più in generale, la normativa vigente in materia;


**PROPONE**

che il Consiglio Comunale, sulla base degli atti fin qui posti in essere, si determini per la costituzione della Centrale di Committenza e, in via consequenziale, approvi lo schema di convenzione predisposto per la costituzione ed il funzionamento della stessa, disponendo per le cose a decidersi la propria posizione.-

Stio, 06/05/2013.-



*[Handwritten mark]*



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO


**OGGETTO:** PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

**ARGOMENTO:** Costituzione "CENTRALE DI COMMITTENZA" ai sensi dell'art. 33 comma 3.bis, del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture" - Determinazioni.-

**PROPONENTE:** SINDACO

In ordine alla proposta del Sindaco innanzi esplicitata, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, come modificato dall'art. 3 comma 1, lettera "b" del DL 10/10/2012 n.: 174, nonché della deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi, esprime parere favorevole, in quanto trattasi di "obblighi di legge" e, comunque, sono mirate ad una migliore funzionalizzazione del pubblico operare con riferimento alla fase degli appalti, senza peraltro incidere sul bilancio dei singoli Enti.-

Salvo, in ogni caso, ogni eventuale e/o diversa ipotesi.-  
Stio, 06/05/2013.-



Il Responsabile dell'U.T.C.  
del servizio e del procedimento  
(Geom. Stefano Trotta)

22

# COMUNI

DI

CICERALE, OGLIASTRO CILENTO, MONTEFORTE CILENTO e STIO

## CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA "CENTRALE DI COMMITTENZA"

(ART. 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006 N. 163)

L'anno duemilatredici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di Marzo, tra i Comuni di:

- a. il "COMUNE DI CICERALE", codice fiscale: 81000790659, rappresentato dal Sindaco, Francesco CARPINELLI, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la sua carica presso la Casa Comunale, ubicata in Via Roma, 100;
- b. il "COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO", codice fiscale: 810006500655, rappresentato dal Sindaco, Michele APOLITO, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, ubicata in Via Mazzini, 16;
- c. il "COMUNE DI MONTEFORTE", codice fiscale: 84000750657, rappresentato dal Sindaco, Antonio MANZI, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la sua carica presso la Casa Comunale, ubicata in Via Orto delle Castagne;
- d. il "COMUNE DI STIO", codice fiscale: 84000530653, rappresentato dal Sindaco, Natalino BARBATO, nato a Stio il 08/09/1952 e domiciliato per la sua carica presso la Casa Comunale, ubicata in Via Trieste e Trento, 14, 84075 Stio,

Premesso che:

- per effetto dell'art. 33 del decreto legislativo 12/04/2006 n.: 163 recante "codice dei contatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", i Comuni fino a 5.000 abitanti affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture:
  - nell'ambito delle unioni dei Comuni, ove esistenti;
  - ovvero, costituendo un apposito accordo consortile tra almeno due Comuni, avvalendosi dei competenti uffici.- In alternativa gli acquisti possono essere effettuati attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento ed il mercato elettronico;
- la disposizione normativa ha carattere obbligatorio e deve essere applicata come procedura ordinaria, a partire dal 1° Aprile 2013, non prevedendo deroghe per importi e/o tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza, giusta delibera della Corte dei Conti n.: 271/2012/SRCPIE/PAR;
- in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli Comuni sono illegittimi;
- la disciplina degli appalti pubblici, per la sua trasversalità, aderisce a tutte le funzioni amministrative fondamentali così come determinate dall'art. 19 comma 1 della Legge 135/2012, da esercitarsi obbligatoriamente in forma associata;
- a seguito di incontri preliminari è emersa la volontà dei Sindaci dei Comuni di Cicerale, Ogliastro Cilento, Monteforte Cilento e Stio, rientranti nello stesso ambito territoriale, di mettere in comune le professionalità dei propri Uffici, allo scopo di creare una struttura che, valorizzando le risorse interne, conformemente a quanto previsto dalla legge, possa svolgere le attività di centrale unica di committenza di cui alla sopra citata normativa, anche al fine di ridurre i costi della struttura amministrativa comunale;
- i predetti Comuni:
  - Cicerale, con 1.236 abitanti, con delibera del Consiglio Comunale n.: \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - Ogliastro Cilento, con 2.271 abitanti, con delibera del Consiglio Comunale n.: \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - Monteforte Cilento, con 572 abitanti, con delibera del Consiglio Comunale n.: \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - Stio, con 929 abitanti, con delibera del Consiglio Comunale n.: \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,tutte esecutive o rese tali, con una popolazione complessiva di n.: 5.008 abitanti, risultano soddisfare la prescrizione di cui al DL 06/12/2011 n.: 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n.: 214 ed hanno stabilito di costituire la Centrale unica di Committenza con le modalità della convenzione di servizi di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, per il cui effetto, i Sindaci dei predetti Enti, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto;

Tutto ciò premesso, con il presente atto:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

## Art. 1 (Premessa)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo consortile.-

## Art. 2 (Oggetto e finalità)

1. E' istituita la Centrale unica di Committenza tra i Comuni di:
  - Cicerale;
  - Ogliastro Cilento;
  - Monteforte Cilento;
  - Stio,in attuazione della disciplina dettata dall'art. 33, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 12/04/2006 n.: 163.-
2. Le presenti modalità operative disciplinano il funzionamento della Centrale di Committenza per gli Enti aderenti per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo e tipologia, ai sensi dell'art. 33 commi 1-3-bis del decreto legislativo 12/04/2006 n.: 163 per il che la presente convenzione persegue le seguenti finalità:
  - a. ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
  - b. ottimizzare il sistema degli acquisti di lavori beni e servizi, promuovendo l'indizione di procedure di affidamento uniche;
3. La Centrale di Committenza è incaricata di svolgere tutte le attività connesse ai procedimenti di evidenza pubblica ovvero negoziati per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.- Rientrano nella competenza della centrale di committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12/04/2006 n.: 163, anche le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, mentre sono escluse, giusta delibera della Corte dei Conti n.: 271/2012/SRCPIE/PAR, le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali:
  - o quelle previste all'art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti, che rispettivamente per lavori, servizi e forniture, siano di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00);
  - o quelle previste dall'art. 176 del DPR 05/10/2010 n.: 207, per interventi di somma urgenza;
  - o i contratti stipulati tramite centrali di committenza statali o regionali (consip ecc.);
4. Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.-

## Art. 3 (Ufficio consortile - Centrale Unica di Committenza)

1. Della Centrale di Committenza:
  - a. la sede legale della Centrale di Committenza dovrà essere a rotazione, così come la durata;



- b. la responsabilità della Centrale di Committenza dovrà essere in capo ad un tecnico indicato dal Rappresentante Legale dell'Ente, ove ha sede legale la Centrale stessa, scelto comunque tra i tecnici dei Comuni convenzionati;
  - c. le decisioni qui elencate e gli stessi criteri dovranno essere disposte con deliberazione della Conferenza dei Sindaci, che finalizzeranno il loro operare al miglior funzionamento possibile;
  - d. la sede operativa della Centrale di Committenza, sarà presso il Comune per il quale si sta espletando l'appalto;
2. I Comuni aderenti, in ragione della presente convenzione, stabiliscono di svolgere in modo coordinato e in forma associata le attività di l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12/04/2006 n.: 163.-
  3. I Comuni stabiliscono che le funzioni di cui all'art. 1, gestite in forma associata, siano esercitate dall'Ufficio consortile - Centrale Unica di Committenza ed autorizzano la partecipazione al predetto Ufficio Consortile di propri tecnici;
  4. Il personale sopra individuato svolgerà i propri compiti in nome e per conto di tutti Comuni aderenti.-
  5. Eventuali successive modifiche della composizione dell'Ufficio Consortile vengono disposte con delibera di Consiglio degli Enti aderenti.-
  6. Il Responsabile dell'Ufficio Consortile ha facoltà di impegnare gli Enti verso l'esterno mediante la sottoscrizione degli atti di competenza afferenti alle materie oggetto della presente convenzione.- A tal fine assume la responsabilità finale del procedimento di affidamento.-
  7. Al responsabile dell'Ufficio Consortile è riconosciuta un'indennità pari allo 0,3% dell'importo dell'appalto, solo quando lo stesso non coincide con la figura di RUP dell'Ente per il quale si bandisce la gara.-

#### Art. 4 (Criteri di devoluzione e delle procedure di appalto)

1. Le attività e i compiti trasferiti alla Centrale di Committenza sono stabiliti dal singolo Ente in sede di adozione della determina a contrarre, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici.-
2. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre che contiene fra l'altro:
  - a. la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
  - b. l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
  - c. la scelta del metodo di gara e/o il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
  - d. i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
  - e. l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
  - f. l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
  - g. l'ampiezza della funzione richiesta alla Centrale di Committenza, che può spaziare dalla semplice gestione operativa della gara, sulla base degli atti predisposti dall'Ente aderente e

- delle decisioni del seggio di gara, alla completa gestione amministrativa ed operativa del sub-procedimento di gara, mediante espresso mandato alla Centrale di Committenza ad assumere ogni atto, provvedimento e decisione necessaria;
- h. gli allegati relativi al quadro economico ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto, al PSC (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o al DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto ed al regolamento dei contratti pubblici dell'Ente aderente;
3. La Centrale di Committenza:
- a. predisporre tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione, secondo esigenze, modalità e tempistica rappresentate dagli Enti aderenti, nella determina a contrarre;
  - b. cura la gestione delle procedure concorsuali, comunque denominate, per conto degli Enti aderenti, dalla predisposizione e adozione del bando, ivi compresi gli adempimenti in materia di pubblicità in GUUE e GURI (europea e italiana), sul SITAR, sui quotidiani e fino alla conclusione del procedimento con l'aggiudicazione definitiva;
  - c. opera, avvalendosi dei competenti Uffici dei Comuni aderenti, potendo ricorrere, in casi di incompatibilità e/o impedimento, anche ad eventuali collaborazioni esterne, con oneri a carico delle somme previste nel quadro economico dell'opera oggetto di appalto;
  - d. opera in ogni caso nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, di libera concorrenza, di non discriminazione nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale, comunque vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  - e. cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura concorsuale, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio, con costi a carico del Comune oggetto della gara;
4. Dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, con la conseguente notifica ex-art. 79 del codice degli appalti, la Centrale di Committenza consegna all'Ente aderente tutti gli atti relativi alla espletata procedura di gara.-
5. Compete in ogni caso agli Enti aderenti:
- a. adottare gli atti propedeutici necessari alla Centrale di Committenza per lo svolgimento delle attribuzioni richieste;
  - b. la nomina del RUP;
  - c. trasmettere il Codice Unico di Progetto (CUP);
  - d. l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG);
  - e. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
  - f. l'adozione della determina a contrarre;
  - g. la pubblicazione del bando di gara ed atti connessi all'albo pretorio on-line dell'Ente;
  - h. procedere al versamento del contributo per la quota di competenza in favore dell'AVLP;
  - i. l'approvazione dello schema di contratto e la conseguente stipula;
  - j. ogni altro atto o adempimento inerente l'esecuzione dell'opera e fino alla sua definizione.-

#### Art. 5 (Risorse finanziarie)

1. L'adesione alla Centrale di Committenza comporta il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalla razionalizzazione e ottimizzazione del personale e dei procedimenti.-

2. Le somme necessarie al funzionamento della Centrale di Committenza (cancelleria, materiale di consumo, consumi elettrici, ecc.) da assegnare in relazione a ciascuna procedura di gara sono poste a carico direttamente delle imprese aggiudicatrici nella misura che segue, da prevedere nelle spese generali della progettazione oggetto dell'appalto:
- o 0,20% dell'importo del contratto al netto dell'IVA, per appalti di importo minore o uguale ad € 200.000,00;
  - o 0,15% dell'importo del contratto al netto dell'IVA, per appalti di importo maggiore di € 200.000,00, con il limite massimo di € 500,00 (cinquecento/00).
- Le somme, da utilizzarsi esclusivamente per il funzionamento della Centrale di Committenza, saranno versate in apposito C/C e appostate in bilancio dell'Ente capofila.-
3. Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge 17/12/2012, n.: 221 o, in caso di gara deserta e/o annullata, a carico dell'Ente che ha proposto l'appalto.-

#### Art. 6 (Entrata in vigore e durata)

1. L'accordo avrà la durata di anni \_\_\_\_\_ dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e si intenderà tacitamente rinnovato per uguali periodi; potrà essere sciolto in qualunque momento:
- a. per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, da esprimersi con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali; in tal caso gli Enti stabiliranno la data di cessazione degli effetti della presente convenzione;
  - b. per iniziativa di uno di essi mediante apposita deliberazione consiliare; in tal caso lo scioglimento decorrerà dal 1° giorno del secondo mese successivo all'avvenuta trasmissione della deliberazione consiliare alla Centrale di Committenza ed ai Sindaci degli altri Comuni.-

#### Art. 7 (Adesione di altri Enti)

1. Eventuali richieste di adesioni alla presente convenzione, saranno valutati dalla Conferenza dei Sindaci e, in caso positivo, le nuove adesioni saranno recepite dai rispettivi Consigli Comunali.-

#### Art. 8 (Modifiche della convenzione)

1. Eventuali modifiche sostanziali alla Convenzione potranno essere apportate in qualsiasi momento con delibere consiliari di tutti i Comuni aderenti, tranne che per aspetti di dettaglio per i quali potranno eventualmente esprimersi anche le rispettive Giunte Comunali.-
2. Con deliberazione della Giunta Comunale di tutti gli Enti aderenti potranno essere altresì apportate le modifiche atte a recepire eventuali modifiche e/o aggiornamenti del quadro normativo.-

Art. 9 (Forme di consultazione e vigilanza)

1. Per consultazioni, verifiche e controllo della gestione del servizio i Sindaci provvederanno con incontri aventi periodicità quadrimestrale, oltre che ogni qualvolta una delle parti ne ravvisi la necessità.-

Art. 10 (Controversie e recesso)

1. Ogni controversia eventualmente insorgente tra gli Enti aderenti deve essere preceduta da un rituale tentativo di bonaria conciliazione tra le parti.-
2. Il recesso del singolo Ente aderente e/o convenzionato è comunicato alla Centrale di Committenza con un preavviso di sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salvi in ogni caso le procedure di gara già affidate.-

Art. 11 (Trattamento dei dati personali)

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (decreto legislativo 196/2003 e ss. mm. e ii.).- Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente progetto.-

Art. 12 (Disposizioni conclusive)

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti sottoscrittori e la Centrale di committenza, con l'adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.-
2. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26/04/1986 n.: 131 e successive modifiche ed integrazioni.-
3. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tabella allegata B, al DPR 26/10/1972 n.: 642.-

LCS.-

Casa Comunale di \_\_\_\_\_

**Il Sindaco del Comune di Cicerale  
(Francesco CARPINELLI)**

**Il Sindaco del Comune di Ogliastro Cilento  
(Michele APOLITO)**


**Il Sindaco di Monteforte Cilento  
(Antonio MANZI)**

**Il Sindaco del Comune di Stio  
(Dr Natalino BARBATO)**

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

(Dott. Natalino BARBATO)



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa Claudia VERTULLO)


Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio comunale, n. \_\_\_\_\_  
dal **31 MAG 2013** (Art. 124 D. Lgs. 267/2000);

per quindici giorni consecutivi, a far data

Atto immediatamente eseguibile;

Dalla Residenza Municipale, li

**31 MAG 2013**



Il Responsabile di Segreteria  
(Dott.ssa Claudia Vertullo)

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,


**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ;

Dalla Residenza Municipale, li

**31 MAG 2013**



Il Responsabile di Segreteria  
Dott.ssa Claudia Vertullo